

VERBALE DI ACCORDO QUADRO/ ESAME CONGIUNTO

Oggi 9 aprile 2020 in modalità telematica si sono incontrati:

Christian Dior Italia s.r.l. con sede legale in Milano, via Largo Augusto, n. 8, nella persona dell'Amministratore Delegato Francesco Viana

Confcommercio Imprese per l'Italia MI LO MB, nella persona di Manuela Sangiorgio

Filcams CGIL Nazionale, nella persona di Jeff Nonato

Fisascat CISL Nazionale, nella persona di Elena Vanelli

Rappresentanze Sindacali di Christian Dior Italia s.r.l., nella persona di Gaia Ippolito


congiuntamente definite le "Parti".

Premesso che

- A. In data 3 aprile 2020, la Società ha inviato ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 richiesta di esame congiunto alle OO.SS. ai fini dell'accesso al trattamento di Cassa Integrazione in Deroga ("CIGD") per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le proprie unità produttive collocate nelle Regioni Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, Liguria, e Toscana - qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta -, ciò anche tenuto conto dell'impatto determinante sulla propria attività dalle restrizioni contenute nei DPCM del 8, 11, 22, 25 marzo e 2 aprile 2020.
- B. La Società ha fatto presente che si trova attualmente nella condizione di non poter, in tutto e/o in parte, proseguire l'attività aziendale a causa dell'Emergenza COVID-19, a seguito delle forti riduzioni delle attività di commercializzazione dei prodotti dovute anche alla chiusura forzata degli esercizi commerciali, della corrispondente rilevante riduzione del fatturato e del deterioramento di tutte le principali voci di bilancio significative (tenuto conto che la stessa non rientra tra i settori produttivi indicati nell'Allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, art. 1, comma 1 lettera a), come modificati dal DPCM del 25 marzo 2020 ovvero in quelli menzionati alla lettera d) del medesimo DPCM).
- C. Le OO.SS., all'esito del confronto e dell'esame congiunto circa la situazione emergenziale che interessa la compagine aziendale, hanno condiviso le ragioni, la necessità e la stessa urgenza di attivazione, per le Regioni interessate, dell'istituto della CIGD da emergenza COVID-19, in presenza di tutte le condizioni oggetto dei Decreti e dei DPCM.
- D. Le Parti si sono incontrate in data odierna per esaminare tempi, termini e modalità di sospensione delle risorse in relazione a quanto descritto ai precedenti punti.
- E. Le Parti hanno raggiunto il presente Accordo volto a individuare, in modo uniforme in tutte le Regioni interessate, le linee guida e le principali questioni operative relative all'applicazione dell'ammortizzatore sociale in esame, garantendo dunque un trattamento equivalente tra tutti i dipendenti della Società che verranno interessati dalla citata misura emergenziale.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante e inscindibile dell'Accordo.
2. La Società procederà alla richiesta di attivazione della CIGD "per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19":
 - per la durata di un numero massimo di 13 settimane, anche non consecutive, a far data dal 30 marzo 2020 e sino al 31 agosto 2020, con sospensioni sino a zero ore e/o ad orario ridotto, per un numero massimo di 96 lavoratori complessivi nelle unità site nelle Regioni Lombardia e Veneto;







- per la durata di un numero massimo di 9 settimane, anche non consecutive, a far data dal 30 marzo 2020 e sino al 31 agosto 2020, con sospensioni sino a zero ore e/o ad orario ridotto, per un numero massimo di 59 lavoratori complessivi nelle unità site nelle Regioni di Toscana, Liguria, Lazio, Campania.

3. Al fine di garantire il presidio e/o il coordinamento e/o lo svolgimento delle necessarie residuali attività operative, la Società comunicherà ai singoli Dipendenti la pianificazione settimanale secondo le riduzioni/sospensioni orarie previste per ogni singolo lavoratore. Ove possibile, per il personale le cui mansioni lo consentano, sarà proseguito il regime di attività in *smart working* per le ore/giorni lavorati. La Società conferma poi il Suo impegno, laddove vi fosse una ripresa dell'attività, ad osservare tutte le misure precauzionali e di tutela della salute dei dipendenti al fine di limitare/prevenire per quanto possibile gli effetti dell'epidemia COVID-19.
4. Resta salvo il diritto della Società di decidere periodicamente, anche in ragione delle proprie esigenze organizzative e/o produttive e/o degli aggiornamenti e modifiche legislative che dovessero intervenire, se modificare il programma orario individuale di cui al punto 3, in tutto o in parte, secondo la calendarizzazione che verrà decisa e comunicata ai Dipendenti stessi. La Società conferma altresì che, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, applicherà il principio di rotazione durante il periodo di CIGD.
5. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione in deroga saranno liquidati direttamente a cura dell'Inps come previsto dall'art. 22, comma 6, D.L. n. 18/2020 e come precisato dalla Circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la fase di consultazione e confronto si è positivamente conclusa e che quindi la Società si attiverà per la presentazione della domanda di CIGD presso gli enti competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Christian Dior Italia s.r.l.		<input type="checkbox"/>
Filcams CGIL Nazionale		<input type="checkbox"/>
Fisascat CISL Nazionale		<input type="checkbox"/>
Rappresentanze Sindacali		<input type="checkbox"/>
Confcommercio	